

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : 06 AGO, 2019

**Il Direttore ad interim UOS Affari Generali
(Dott.ssa Marilù Saletta)**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore ad interim UOS Affari Generali
(Dott.ssa Marilù Saletta)**

Tivoli, _____

DELIBERAZIONE N° 001014 DEL 06 AGO, 2019

**STRUTTURA PROPONENTE: UOC PPOLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA'
UOS AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**Oggetto: Presa d'atto accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) Aziendali .**

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Dott.ssa Marilù Saletta

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Marilù Saletta data 05/08/2019

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dr. Luciano Cifaldi

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
[Signature] data 05.08.2019

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)
Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n. 019/RAG/01060 del 01.08.2019

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (Dr. Fabio Filippi) [Signature]

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Alessandra Maggiani) [Signature]

Il Direttore UOC Politiche del Personale e Qualità
UOS Amministrazione del Personale (Dott.ssa Stefania Onori) [Signature]

La presente deliberazione è costituita da n 2 pagine

Da n 1allegati composti da un totale di pagine n. 6

La U.O.C. Politiche del Personale e Qualità – U.O.S. Amministrazione del Personale relaziona al Commissario Straordinario quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che nell'incontro tra le organizzazioni sindacali del Comparto e RSU e questa Azienda, avvenuto in data 05/04/2019, è stato approvato in via definitiva dalle parti l'accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali (RLS), al fine di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione delle norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Azienda;

che nel medesimo incontro, dopo aver dato lettura della proposta di deliberazione di presa d'atto dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza designati, veniva concordato che con successivo atto si sarebbe proceduto a deliberare il regolamento approvato;

VISTO il decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATA la deliberazione n. 493 del 19 aprile 2019 avente per oggetto " Presa d'atto dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) designati da RSU e OO.SS. Area Comparto";

RITENUTO di prendere atto dell'accordo approvato dalle parti nell'incontro del 05/04/2019;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, si propone al Commissario Straordinario:

1. Di prendere atto dell'accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali approvato in via definitiva nell'incontro con le organizzazioni sindacali del Comparto e RSU avvenuto in data 05/04/2019 e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali del Comparto e RSU e di darne comunicazione alle strutture aziendali interessate del processo;
3. di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato istruito e proposto dalla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

IL DIRETTORE
U.O.C. Politiche del Personale e Qualità
U.O.S. Amministrazione del Personale
Dr.ssa Stefania ONORI

Il Commissario Straordinario con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00038 del 23.01.2018;

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate ancorché non materialmente trascritte;

VISTA la relazione contenuta nella presente deliberazione inoltrata dalla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità- U.O.S. Amministrazione del Personale;

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali approvato in via definitiva nell'incontro con le organizzazioni sindacali del Comparto e RSU avvenuto in data 05/04/2019 e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali del Comparto e RSU e di darne comunicazione alle strutture aziendali interessate del processo;
3. di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF
Dott.ssa Maria Saletta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Luciano Cifa di

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle



RSU
ASL RM 5

**ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA AZIENDALI
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)**

ACCORDO SINDACALE
In data 05/04/2019

TRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
E
LA RSU E OOSS AREA DEL COMPARTO

In materia di
**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALI
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)**



Sommario

Art. 1 • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	3
Art. 2 - Modalità di designazione dei RLS.....	3
Art. 3 • Durata in carica dei RLS	3
Art. 4 • Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS.	3
Art. 5 • Obblighi degli RLS	4
Art. 6 - Comunicazioni tra RLS e Azienda	4
Art. 7 - Accesso ai luoghi di lavoro	4
Art. 8 • Modalità di consultazione	5
Art. 9 -Informazione e documentazione Aziendale.....	5
Art. 10- Riunioni Periodiche	5
Art. 11 - Strumenti per l'espletamento dell'incarico	5
Art. 12 • Formazione dei RLS.....	5
Art. 13 •Garanzie e tutela dei RLS.....	6

Premessa

Tenuto conto dell'attuale quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Considerato che la cultura della sicurezza e della prevenzione è un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi e il miglioramento della qualità del lavoro e del territorio;

Ravvisata la necessità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Azienda;

Valutata l'ampia tipologia dei rischi, le numerose attività e professionalità e l'ampiezza del territorio su cui si estende l'Azienda

LE PARTI CONCORDANO

di sottoscrivere l'accordo di seguito specificato in materia di status ed attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali (RLS).

Art. 1 • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il D.Lgs. 81/2008 ha istituito in tutte le aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite dall'art. 47 del sopracitato Decreto Legislativo.

In attesa di una ridefinizione complessiva in sede di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è fissato temporaneamente in 14 unità, secondo la seguente ripartizione:

- n. 12 rappresentanti del Comparto
- n.3 rappresentanti della Dirigenza Medica
- n.1 rappresentante della Dirigenza Tecnica Professionale e Amministrativa

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il RLS non ha funzioni negoziali, che sono proprie delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 2 - Modalità di designazione dei RLS

I RLS sono individuati su designazione effettuata dalle rappresentanze sindacali aziendali riferite alle tre aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medica Veterinaria e Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa) che sono comunicate al datore di lavoro.

L'Azienda prende atto dei nominativi dei RLS tramite apposita Delibera del Direttore Generale.

L'Amministrazione, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente, ne dà notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente accordo e, mediante apposita comunicazione, a tutti i lavoratori ed ai responsabili delle strutture aziendali.

Art. 3 • Durata in carica dei RLS

IRLS durano in carica tre anni, salvo diversa determinazione di accordi collettivi nazionali. Qualora uno o più RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza.

Al termine del triennio d'incarico i RLS sono rieleggibili e possono essere ridesignati.

Art. 4 • Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS.

I RLS per l'espletamento delle loro funzioni utilizzano appositi permessi retribuiti orari fino a 60 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell'Azienda che istituirà uno specifico codice di timbratura dedicato.

Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale il RLS:



- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
 - e) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
 - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed l) dell'art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.

I Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari.

Art. 5 • Obblighi degli RLS

- a) Garantire la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia, che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
- b) Formulare per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
- e) Rendere possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
- d) Promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al «sistema sicurezza»;
- e) Frequentare i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla formazione;
- f) Garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
- g) Garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque si rivolga ad essi, nell'esercizio del mandato.

Art. 6 - Comunicazioni tra RLS e Azienda

L'amministrazione dell'Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e delle sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'inizio del servizio.

I RLS presentano le proprie istanze al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al Medico Competente.

L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 15 gg.

Art. 7 - Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dei RLS, avviene nel rispetto delle esigenze produttive. Il RLS può richiedere di svolgere la visita congiuntamente al Responsabile o un Addetto del SPP o al Medico Competente.

Art. 8 • Modalità di consultazione

In riferimento all'art. 50, comma 1, lett. e), d), laddove il D. Lgs. 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il Datore di lavoro pertanto consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi, fornendogli copia degli documentazione relativa.

La consultazione potrà avvenire tramite convocazione di riunioni sulle tematiche specifiche oppure tramite comunicazione scritta.

Ai RLS, in occasione della consultazione, sarà concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione (almeno cinque giorni).

Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale, ove sono riportate le osservazioni e le proposte formulate dai RLS.

La consultazione dei RLS può avvenire anche tramite comunicazione scritta nella apposita sezione della Intranet aziendale a loro dedicata, accessibile unicamente tramite autenticazione. In questo caso le proposte ed opinioni sono comunicate dai RLS in forma scritta nella stessa sezione Intranet.

Art. 9 -Informazione e documentazione Aziendale

I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e la documentazione di cui alle lettere e), f) dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

I RLS possono consultare il Documento di Valutazione dei Rischi e riceverne copia presentando richiesta scritta al Datore di lavoro.

Il Datore di Lavoro invia copia delle informazioni relative alle comunicazione degli organi di vigilanza ai RLS.

I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del succitato art. 50.

Art. 10- Riunioni Periodiche

In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs.81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto, supportato da idoneo materiale informativo inviato all'atto della Convocazione.

I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato.

Art. 11 - Strumenti per l'espletamento dell'incarico

L'Azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi (linea telefonica, computer, fotocopiatrice, intranet, internet, materiale di cancelleria e materiale divulgativo e legislativo attinente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro) e gli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e della facoltà riconosciutegli.

Ai RLS spetta il rimborso delle spese documentate, sostenute per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate a piè di lista in base ai criteri e parametri previsti dal regolamento aziendale in materia.

Art. 12 • Formazione dei RLS

I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Tale formazione deve prevedere un programma base di minimo 32 ore che deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

Il Datore di lavoro provvede inoltre all'aggiornamento periodico della formazione dei RLS, che prevede un numero minimo di 8 ore annue.

La formazione a carico del Datore di Lavoro ed in orario di servizio dovrà essere espletata entro e non oltre tre mesi dalla designazione dei RLS.



I corsi di formazione potranno essere promossi dall'Azienda oppure da Associazioni, Enti, Scuole, ecc. di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.

Art. 13 -Garanzie e tutela dei RLS

I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.